

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2102

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(BRANCACCIO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MANCUSO)

E CON IL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

(MOTZO)

Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995

*Presentato il 27 febbraio 1995*

ONOREVOLI DEPUTATI! — A norma dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le elezioni dei consigli comunali e provinciali previste per la primavera del 1995 dovranno avere luogo contestualmente alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario programmate per la stessa primavera.

Nella primavera del corrente anno, in una domenica del mese di aprile, dovranno

svolgersi, a mente delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto normale, eletti il 6 maggio 1990.

Dispone, infatti, la suddetta norma che le consultazioni di cui trattasi « potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo

di cui al primo comma » (quinquennio di carica).

*Sempre nella primavera del 1995, in una domenica compresa nel periodo 15 maggio-15 giugno, dovranno aver luogo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, le elezioni per il rinnovo degli organi degli enti locali, eletti nella suindicata data del 6 maggio 1990, nonché di tutte quelle amministrazioni provinciali e comunali in cui le condizioni che rendono necessario il rinnovo per motivi diversi dalla scadenza del mandato si verificheranno entro il 15 marzo prossimo venturo.*

Al fine di consentire il contemporaneo svolgimento di tutte le suddette elezioni — contestualità che si rende opportuna allo scopo di non chiamare più volte alle urne il corpo elettorale in un ridotto arco di tempo — sono state inserite apposite norme nell'ambito della legge di riforma del sistema elettorale regionale (legge 23 febbraio 1995, n. 43) che ne prevedono l'abbinamento.

Tale nuova disciplina, tuttavia, difetta di talune norme tecnico-procedurali di raccordo necessarie per consentirne la concreta operatività.

Da ciò la necessità e l'urgenza di provvedere in merito con il presente decreto-legge.

Il provvedimento prevede, all'articolo 1, norme disciplinanti l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti, nonché l'ordine con il quale le stesse devono essere effettuate.

In particolare viene stabilito che le anzidette operazioni — fermo restando che quelle relative all'accertamento dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo devono essere svolte subito dopo la chiusura della votazione — abbiano inizio alle ore 7 del lunedì successivo al giorno delle elezioni, in linea con le disposizioni dell'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e siano portate a termine senza soluzione di continuità.

Con il comma 2 viene altresì anticipata al 5 marzo la data entro la quale devono essersi verificate le condizioni che rendono necessario il rinnovo dei consigli provinciali e comunali per motivi diversi dalla scadenza del mandato di carica.

Tanto si è reso necessario a seguito dell'anticipo ad aprile della data delle elezioni comunali e provinciali.

Con l'articolo 2 viene previsto il nuovo tipo di scheda per le elezioni regionali secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 della nuova disciplina.

Attesi i tempi estremamente ristretti intercorrenti tra l'entrata in vigore della nuova normativa e la sua concreta applicazione — tempi che non consentono il ricorso alle ordinarie procedure previste dalla legge di contabilità dello Stato — viene infine prevista, con l'articolo 3, apposita norma derogatoria alle disposizioni vigenti, al fine di consentire la tempestiva acquisizione dei beni e servizi per l'organizzazione delle elezioni regionali, anche per quanto attiene all'attuazione dei necessari sistemi e programmi informatici.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995.

*Decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1995.*

**Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario;

Considerato che tale legge dispone che le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 abbiano luogo contestualmente all'elezione per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario, eletti il 6 maggio 1990;

Visto l'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1993, n. 490, relativo alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio, applicabile anche alle elezioni dei consigli regionali a norma del richiamo operato dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108;

Ritenuta l'opportunità di dettare norme che disciplinino l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti, nonché l'ordine con il quale le stesse devono essere effettuate, e di prevedere norme di raccordo con i nuovi termini introdotti dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di raggiungere gli obiettivi sopraindicati, al fine di assicurare un regolare svolgimento delle citate consultazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per le riforme istituzionali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

**ARTICOLO 1.**

1. In occasione del contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali e delle elezioni provinciali e comunali della primavera del 1995, le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di

sezione hanno inizio alle ore 7 del giorno successivo a quello della votazione, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio regionale e successivamente a quelle per la elezione del consiglio provinciale.

2. Le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, che devono essere rinnovati nella primavera del 1995 per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono contestualmente alle consultazioni per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 5 marzo 1995.

#### ARTICOLO 2.

1. Le schede di votazione per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle allegate tabelle A e B.

#### ARTICOLO 3.

1. In deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, per le forniture di beni e servizi occorrenti per l'organizzazione delle elezioni regionali, da svolgersi nella primavera del 1995, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere a trattativa privata.

#### ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1995.

#### SCALFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro.*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno.*







MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia.*

MOTZO, *Ministro per le riforme istituzionali.*

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO.

TABELLA A  
prevista dall'articolo 2, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE  
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI A STATO NORMALE

PARTE I			PARTE II			PARTE III			PARTE IV		
											
NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE			NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE			NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE			NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE		
PROF. O PROFESSIONE			PROF. O PROFESSIONE			PROF. O PROFESSIONE			PROF. O PROFESSIONE		
											
NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE			NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE			NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE			NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE		
PROF. O PROFESSIONE			PROF. O PROFESSIONE			PROF. O PROFESSIONE			PROF. O PROFESSIONE		
											
NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE			NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE			NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE			NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE		
PROF. O PROFESSIONE			PROF. O PROFESSIONE			PROF. O PROFESSIONE			PROF. O PROFESSIONE		
											
NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE			NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE			NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE			NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE		
PROF. O PROFESSIONE			PROF. O PROFESSIONE			PROF. O PROFESSIONE			PROF. O PROFESSIONE		

Segue: TABELLA A

N.B. — La scheda è suddivisa in quattro parti uguali; la prima e la seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi in un rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello provinciale, con una riga posta a destra di ciascun contrassegno, destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza.

Sulla destra di ogni rettangolo, nel quale sono riportati il contrassegno od i contrassegni di ogni lista provinciale, sono stampati il nome ed il cognome del capolista della lista regionale collegata con, accanto a destra, il contrassegno ovvero i contrassegni della medesima lista regionale, collocati, geometricamente, in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali.

La lista provinciale e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo. Se più liste provinciali sono collegate alla stessa lista regionale, quest'ultima è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove. Le parti terza e quarta debbono essere utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.

Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste provinciali, collegate con la stessa lista regionale, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste provinciali collegate. In ogni caso, i contrassegni da riprodurre a destra del nome e cognome del capolista della lista regionale debbono essere contenuti nello stesso spazio.

I rettangoli più ampi, contenenti il nome e cognome del capolista regionale ed il contrassegno od i contrassegni delle liste regionali, sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della regione. I rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista provinciale e la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio con il nome e cognome del capolista regionale ed il contrassegno od i contrassegni delle liste regionali, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale. I contrassegni delle liste regionali a destra del nome e cognome del capolista regionale sono disposti nella stessa sequenza determinata dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

La scheda dev'essere piegata verticalmente, in modo che la prima parte ricada, verso destra, sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, dev'essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative al tipo di elezione, alla denominazione della regione a statuto normale, alla data della votazione, alla circoscrizione elettorale regionale, alla firma dello scrutatore ed al bollo della sezione.

TABELLA B  
(prevista dall'articolo 2, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE  
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI A STAUTO NORMALE

**ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE**  
NEL .....  
Provincia/regione della Provincia o della Regione  
.....  
Indirizzo della Provincia  
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE  
DI .....  
Indirizzo della Provincia

**SCHEDA PER LA VOTAZIONE**

**PRIMA DELLO SCRUTATORE**

Voto  
Data